



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 44/11 del 23.10.2013

LINEE GUIDA

Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento/reinserimento, e dei tirocini estivi. Recepimento dell'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" ai sensi dell'art. 1, commi 34-36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.



SOMMARIO

1. Principi.....	3
2. Tipologie ammesse.....	3
3. Esclusioni	4
4. Durata del tirocinio	4
5. Soggetti promotori	5
6. Soggetti ospitanti	6
7. Incompatibilità e divieti.....	6
8. Modalità di attivazione	7
9. Garanzie assicurative.....	7
10. Modalità di attuazione	8
11. Numero di tirocini attivabili	9
12. Tutoraggio	10
13. Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.....	11
14. Indennità di partecipazione	11
15. Monitoraggio.....	12
16. Vigilanza, controllo e disciplina sanzionatoria	12
17. Inadempienza da parte dei soggetti ospitanti	12
18. Tirocini estivi di orientamento	13
19. Applicazione	13
20. Rinvio.....	13



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Principi

1. La Regione Autonoma della Sardegna promuove il tirocinio formativo quale misura di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di acquisire competenze professionali e favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.
2. I tirocini formativi non costituiscono rapporto di lavoro. Sono svolti da persone di età non inferiore ai sedici anni che hanno assolto l'obbligo di istruzione.
3. Il tirocinante non deve svolgere attività in autonomia, né di responsabilità, né tali che possano arrecare danno a se stesso o ad altri.

2. Tipologie ammesse

1. I tirocini formativi possono essere realizzati presso datori di lavoro pubblici o privati aventi sede operativa o legale nel territorio regionale e si distinguono in cinque tipologie:

a) tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola, università e lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. Tali tirocini sono rivolti a coloro che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;

b) tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro finalizzati a percorsi di inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolti principalmente a disoccupati anche in mobilità e inoccupati. Tale tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;

c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;

d) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone con disabilità di cui all'art. 1 co. 1 della Legge n. 68/1999;

e) tirocini estivi di orientamento.

2. I tirocini di cui al precedente comma, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale),



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608 e ss.mm.ii.

Nel caso di datori di lavoro pubblici e privati, con sedi in più Regioni, le comunicazioni sui tirocini (art. 1, comma 1180, della Legge n. 296/2006) possono essere accentrate sul servizio informatico nei cui ambito territoriale insiste la sede legale.

3. Esclusioni

Sono esclusi dalla presente disciplina:

- a) i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie;
- b) i periodi di pratica professionale nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;
- c) i tirocini transnazionali realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e la formazione.

Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della Legge 8 novembre 1991, n. 381, per le finalità dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della medesima Legge.

4. Durata del tirocinio

- 1. La durata dei tirocini formativi e di orientamento non può essere superiore a 6 mesi.
- 2. La durata dei tirocini formativi di inserimento e reinserimento non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 12 mesi.
- 3. La durata dei tirocini in favore di soggetti svantaggiati ai sensi della Legge 381/1991 e dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale non può essere superiore a 12 mesi.
- 4. La durata dei tirocini in favore di persone con disabilità sarà oggetto di specifica regolamentazione e potrà avere delle deroghe rispetto alla durata massima di 24 mesi.
- 5. La durata dei tirocini estivi di orientamento non può essere superiore a 3 mesi.
- 6. La durata massima prevista per le varie tipologie si intende comprensiva delle eventuali



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

proroghe.

7. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

8. Il tirocinante ha diritto a un periodo di riposo in proporzione all'impegno svolto.

9. L'orario di tirocinio non deve superare l'80 % dell'orario previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante.

5. Soggetti promotori

1. Il tirocinio è attivato da un soggetto promotore, con sede operativa in Sardegna, a salvaguardia della regolarità e della qualità dell'esperienza formativa.

2. Sono soggetti promotori:

a) le Province, tramite i Servizi per il Lavoro, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupati;

b) l'Agenzia regionale per il lavoro, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupati;

c) gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo accademico;

d) le istituzioni scolastiche statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio;

e) le agenzie formative pubbliche e private accreditate nella Regione Autonoma della Sardegna, con riferimento ai propri allievi, entro i 12 mesi dal conseguimento della qualifica o della certificazione di competenza;

f) le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, entro i 24 mesi dalla conclusione del percorso;

i) i soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del Decreto Legislativo n. 276/2003 e ss.mm.ii., che ai fini delle presenti linee guida possono avvalersi delle sedi operative in Sardegna dei propri delegati, con riferimento agli utenti di propria competenza;

l) i soggetti accreditati per l'erogazione di servizi per il lavoro della Regione Autonoma della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sardegna ai sensi della Deliberazione della Giunta n. 48/15 del 11.12.2012, con riferimento agli utenti di propria competenza.

La Regione Autonoma della Sardegna, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, promuove programmi/sperimentazioni che prevedono l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto di propri organismi in house e di quelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

6. Soggetti ospitanti

1. Sono soggetti ospitanti i datori di lavoro pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio. I soggetti ospitanti devono avere sede legale o operativa, ancorché non esclusiva, in Sardegna. Al riguardo potranno essere attivati periodi di tirocinio presso unità operative fuori dal territorio regionale, purché previsti nel progetto formativo.
2. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, inoltre non può realizzare tirocini in favore di lavoratori che abbiano già prestato attività lavorativa con un contratto di lavoro subordinato o altra attività lavorativa a qualunque titolo, anche all'interno dello stesso gruppo aziendale.
3. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla Legge n. 68/99 e ss.mm.ii., non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.

7. Incompatibilità e divieti

1. I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio ed esplicitati nel progetto formativo. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici indicati nell'art. 11.
2. Non possono essere attivati tirocini in favore di lavoratori che hanno già prestato attività lavorativa per le stesse mansioni, salvo che siano trascorsi almeno due anni dall'interruzione del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

rapporto di lavoro e sempre che sia necessario un adeguamento delle competenze.

3. Il tirocinante non può effettuare più di un tirocinio per il medesimo profilo professionale, salvo nell'ipotesi di frequenza inferiore al 60% delle ore previste nel progetto formativo, e non può svolgere più di un tirocinio con lo stesso soggetto ospitante.

4. I tirocinanti non possono sostituire lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di maternità o ferie o ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.

8. Modalità di attivazione

1. I tirocini sono attivati sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo che deve essere sottoscritto dai tre soggetti, tirocinante, soggetto promotore e soggetto ospitante, coinvolti nell'esperienza di tirocinio e strutturato secondo apposite sezioni.

9. Garanzie assicurative

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.

2. La Regione Autonoma della Sardegna può assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.

3. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.

4. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, specificate nel progetto formativo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

10. Modalità di attuazione

1. Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio. In particolare i compiti del soggetto promotore sono:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
- individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio;
- rilasciare, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

2. Spetta al soggetto ospitante:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore e il tirocinante;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

11. Numero di tirocini attivabili

1. Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente è definito in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante, nei limiti di seguito indicati:

- le unità operative da uno a cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
- le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- le unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione è pari o superiore a 0,5.

2. I limiti numerici indicati nei commi precedenti sono finalizzati a garantire un giusto rapporto tra lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e tirocinanti, per un reale inserimento lavorativo del tirocinante. Tali limiti devono essere considerati anche per la sede operativa presso cui il tirocinio deve essere attivato.

3. Per le aziende stagionali operanti nel settore del turismo, ai fini del rapporto tra tirocinanti e dipendenti, si terrà conto anche dei dipendenti assunti a tempo determinato, a condizione che, per ciascun contratto a termine considerato, la durata sia superiore a quella del tirocinio e tale da avere inizio prima dell'avvio e termine dopo la conclusione del tirocinio.

4. I tirocini delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1 della Legge n. 68/99, saranno disciplinati con specifica regolamentazione, mentre ai tirocini delle persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381/91, nonché dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, si applicano i limiti del comma 1.

5. In deroga al criterio generale, è possibile attivare un tirocinio presso un soggetto ospitante che non abbia dipendenti a tempo indeterminato, limitatamente ad un tirocinante e per un periodo massimo di 6 mesi, a condizione che il titolare svolga la propria attività nella sede di svolgimento del tirocinio, garantendo sempre al tirocinante il tutoraggio e il rispetto delle tutele inderogabili previste dalle norme.

6. Al fine di garantire un'adeguata proporzione tra i lavoratori qualificati e i tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori con contratto di apprendistato non devono essere considerati nel calcolo della dimensione aziendale del soggetto ospitante.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

12. Tutoraggio

1. Il soggetto promotore individua un tutor che svolge i seguenti compiti:

- collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta e agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;
- concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.

2. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo.

3. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

4. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata dello stesso;
- accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.

5. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante.

6. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate con il tutor.

13. Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite

1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia una attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite con riferimento, ove possibile, ad una qualificazione inserita nel Repertorio nazionale di cui alla Legge n. 92 del 2012, art. 4, comma 67, o, nelle more della sua istituzione, con riferimento al Repertorio regionale delle figure professionali della Regione Autonoma della Sardegna.

2. L'esperienza di tirocinio effettuata dovrà essere registrata sul Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e secondo il modello adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 ottobre 2005.

3. La Regione Autonoma della Sardegna definisce le modalità di registrazione dell'esperienza di tirocinio.

4. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% delle ore previste dal progetto formativo.

14. Indennità di partecipazione

1. Sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 34 - 36, della Legge n. 92 del 2012, è corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio.

2. In relazione alla preponderante componente formativa della fase di avvio del tirocinio, la Regione Autonoma della Sardegna ritiene congrua un'indennità di importo non inferiore a 400 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto.

3. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto già fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non è obbligatoria.

4. Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, le convenzioni potranno essere



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

attivate in base ai limiti di spesa consenti dalla normativa vigente.

5. Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini.

6. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986. Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

15. Monitoraggio

1. La Regione Autonoma della Sardegna promuove un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per le verifiche ex post degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio.

16. Vigilanza, controllo e disciplina sanzionatoria

1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, la Regione Autonoma della Sardegna promuove il corretto utilizzo dei tirocini al fine di prevenire le forme di abuso.

2. Sono applicabili le sanzioni previste dalla Legge n. 92 del 2012, nonché le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/1981.

17. Inadempienza da parte dei soggetti ospitanti

1. In caso di mancato rispetto delle norme in materia di tirocini ai sensi dell'art. 16, con conseguente accertamento da parte dei servizi ispettivi, il soggetto ospitante non potrà attivare tirocini per il periodo di un anno dall'accertamento, e sarà tenuto al rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione o dal soggetto promotore.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

18. Tirocini estivi di orientamento

1. Si definiscono Tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico o formativo, con fini orientativi e di addestramento pratico. I tirocini estivi di orientamento rappresentano uno strumento propedeutico all'inserimento lavorativo, al fine di agevolare gli studenti nelle scelte professionali, consentendo di acquisire conoscenze e competenze spendibili nel mercato del lavoro e pertanto non possono essere utilizzati per sostituire forza lavoro.

19. Applicazione

1. Le disposizioni di cui alle presenti linee guida si applicano ai tirocini realizzati nel territorio regionale.

20. Rinvio

1. Per le persone con disabilità, continuano ad applicarsi le Linee guida dei tirocini formativi e di orientamento approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 28/8 del 26.6.2012.

2. Per quanto non esplicitamente regolamentato dalle presenti disposizioni, si richiamano le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia.